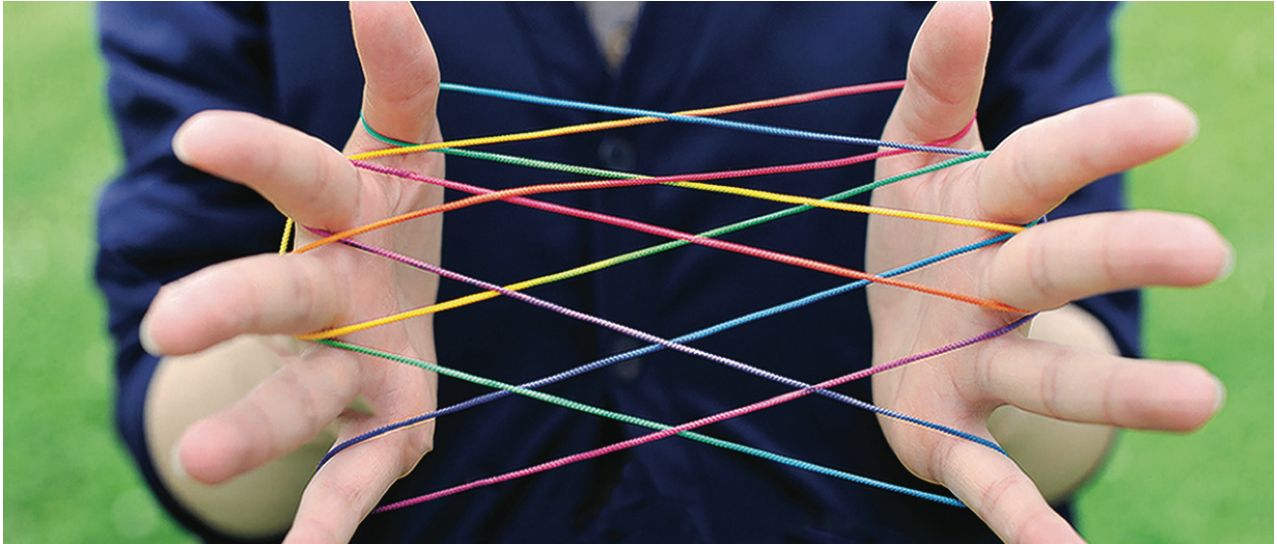


DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Prende il via la pubblicazione di una newsletter dell'Osservatorio giuridico permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano. In questi anni di studio e ricerca ci siamo resi conto che, per poter agire in piena libertà e per poter chiedere il rispetto dei propri diritti, le persone con disabilità, le famiglie e i loro *caregiver*, ma anche gruppi e associazioni, hanno la necessità di conoscere quali siano i diritti loro attribuiti e come siano tutelati. È per questo che ci siamo posti l'obiettivo di segnalare ogni terzo martedì del mese, con la *newsletter* che oggi leggete per la prima volta, le novità normative e le sentenze più rilevanti associate ai temi della disabilità.

Il nostro è un monitoraggio costante sulla condizione giuridica delle persone con disabilità, a beneficio di costoro e degli operatori impegnati nel settore. I materiali raccolti sul nostro sito (www.osservatoriodisabilitahumanhall.unimi.it) sono liberamente accessibili da parte di tutti gli interessati.

Al momento, sono online oltre 170 decisioni, relative per lo più agli anni 2023 e 2024. È possibile per i visitatori del sito effettuare ricerche mirate con riferimento alle aree di interesse (ad es. accessibilità, diritto allo studio, diritto al lavoro, ecc.). Inoltre, è disponibile sul sito il report sintetico relativo alle linee di tendenza giurisprudenziale dell'anno 2023.

L'Osservatorio nasce nell'ambito delle attività dello *Spoke* n. 6 del progetto PNRR Musa *Multilayered Urban Sustainability Action*, che prevede l'istituzione di *Human Hall*, centro per la ricerca scientifica e per lo sviluppo di attività e iniziative che spaziano dalla prevenzione della violenza di genere e del linguaggio discriminatorio, all'inclusione delle persone straniere e, per quanto qui più interessa, delle persone con disabilità. Questa *newsletter* si affianca così a quella che ha già preso il via nell'ambito del progetto di *Human Hall* sull'intelligenza artificiale.

Con la *newsletter* mensile vogliamo inoltre iniziare un dialogo con tutti voi: ci attendiamo commenti, domande, segnalazioni e proposte che possano rendere ancora più forte l'impatto del nostro lavoro. L'Osservatorio *Human Hall* intende porre all'attenzione dei lettori le novità più rilevanti che emergono nel corso dell'attività di ricerca dell'Osservatorio stesso, ma vuole essere anche un canale aperto per rispondere a chi avrà voglia di confrontarsi con noi e di condividere la propria testimonianza.

Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere uno strumento in grado di alimentare un dibattito su tutte le tematiche che incrociano i diritti delle persone con disabilità e che accenda un riflettore anche nell'opinione pubblica, a volte un po' assente.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SUL DIRITTO ALLO STUDIO

Va salutata con favore la sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato, 20 novembre 2024, n. 9323, che è tornata sul delicato tema del bilanciamento tra il diritto allo studio e le disponibilità economiche delle istituzioni chiamate ad assicurarlo.

Nell'estate scorsa aveva suscitato preoccupazione la sentenza 12 agosto 2024, n. 7089, sempre del Consiglio di Stato, sez. III, secondo cui le misure di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione individuate dal PEI possono non essere pienamente garantite qualora gli enti locali non abbiano a disposizione sufficienti risorse economiche.

Riprendendo gli approdi giurisprudenziali cui è pervenuta la Corte costituzionale sin dal 2010, con la sentenza che si segnala il giudice amministrativo ha adottato un'interpretazione opposta a quella di agosto. Il trasporto scolastico per le persone con disabilità, che sin dal 1971 la legge assicura come gratuito, è strumento essenziale per poter esercitare il diritto all'istruzione e non può dunque essere mai subordinato alla sola esistenza di ragioni di ordine finanziario che devono ritenersi necessariamente recessive.

Così, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la decisione di un Comune che aveva deciso di non erogare alla famiglia il contributo economico per il trasporto di uno studente con disabilità da casa a scuola in ragione di un debito che la famiglia stessa aveva nei confronti del Comune.

LE NOSTRE SEGNALAZIONI

Nella scelta delle sentenze da evidenziare ai nostri lettori, e il cui testo integrale è disponibile nell'archivio sentenze del sito, concentriamo questo mese l'attenzione su una recente decisione del Consiglio di Stato che affronta un tema molto discusso nel dibattito pubblico in tema di diritti delle persone con disabilità, ovvero la possibilità che il diritto allo studio possa essere condizionato da una (più o meno effettiva) limitatezza delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche.

Per il rilievo generale che tali decisioni assumono è inoltre importante segnalare che, nel 2024, la Corte di cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) in ben due occasioni per chiedere al giudice europeo se la corretta interpretazione del concetto di "soluzioni ragionevoli" (art. 5 della Direttiva n. 78/2000) sia o meno compatibile con la normativa italiana in materia di *caregiver* lavoratori e di trasferimenti di lavoratori con disabilità.

Diamo infine notizia che, sul sito dell'Osservatorio, sono state pubblicate le nuove linee guida della CNUDD (Conferenza nazionale universitaria delegati disabilità) sul diritto allo studio universitario, recentemente approvate e presentate nel gennaio 2025.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SUI DIRITTI DEI CAREGIVER

Con l'ordinanza del 17 gennaio 2024, n. 1788, la Cassazione civile, sez. lav., ha chiesto alla CGUE di chiarire se il diritto dell'Unione europea consente anche al *caregiver* di una persona con disabilità di azionare la tutela antidiscriminatoria riconosciuta al lavoratore con disabilità.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una lavoratrice, madre di un figlio minore con disabilità grave, chiedeva al giudice di accertare se la condotta tenuta dal datore di lavoro nei suoi confronti avesse natura discriminatoria. In particolare, la lavoratrice lamentava la mancata concessione di turni di lavoro che le consentissero di assistere il figlio nelle ore pomeridiane. La lavoratrice era disposta anche a svolgere mansioni di livello inferiore.

Qualora la CGUE dovesse affermare la possibilità per il *caregiver* di azionare la tutela antidiscriminatoria, la Cassazione pone due ulteriori dubbi: secondo il diritto europeo, il *caregiver* ha diritto che il datore di lavoro appresti anche per lui "soluzioni ragionevoli"? Oppure questo obbligo vale soltanto nei confronti dei lavoratori con disabilità? L'altro dubbio concerne la stessa definizione di *caregiver*. Può essere considerato tale qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in ambito domestico, anche informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona con disabilità non autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita? Oppure il diritto europeo richiede che la definizione di *caregiver* sia più ampia o ancora più ristretta?

Come si può intuire, la risposta della CGUE potrà portare chiarezza su un tema – quello relativo alle tutele da apprestare a favore dei *caregiver* – molto dibattuto nel nostro ordinamento e sul quale ancora non si è giunti a una soluzione soddisfacente.

SUL DIRITTO AL LAVORO

La Corte di Cassazione civ., sez. lav., ordinanza 10 settembre 2024, n. 24336, ha posto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea due quesiti in tema di mobilità del personale scolastico con disabilità. Le norme vigenti sanciscono che i trasferimenti dei docenti tra province diverse possono effettuarsi soltanto dopo che sia conclusa la procedura di mobilità all'interno della stessa provincia. Ciò può determinare l'impossibilità di dar seguito a trasferimenti interprovinciali a causa dell'esaurimento di posti disponibili.

Nel caso in esame, un'insegnante con disabilità non aveva in effetti ottenuto il richiesto trasferimento da una provincia ad un'altra, poiché tutti i posti erano già stati assegnati durante la fase di mobilità aperta soltanto ai trasferimenti dei docenti della stessa provincia. Secondo la prospettazione della ricorrente, il meccanismo descritto vanifica il diritto alla scelta della sede sancito dalla legge n. 104 del 1992.

La Cassazione si è così rivolta al Giudice europeo per verificare se tale meccanismo contrasti con l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità sancito dall'art. 5 della direttiva n. 78 del 2000 e per verificare se esso possa trovare giustificazione in ragione della complessità delle operazioni di mobilità territoriale o, viceversa, si traduca in una discriminazione nei confronti dei lavoratori con disabilità.

